



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER. GLI AA. GG. Servizio Affari Generali Divisione I

PORTO E CUSTODIA DELLE ARMI

IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

CIRCOLARE N. 559/A/I/MASS. NORGEN. 120/2309
del 21 Settembre 1988



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il ripetersi di furti di anni ed eventi luttuosi nelle caserme e nelle abitazioni del personale della Polizia di Stato rende necessario richiamare e puntualizzare taluni aspetti della disciplina vigente in materia di sicurezza nel porto e nella custodia delle armi stesse, intese come strumenti indispensabili per l'attività professionale e, quindi, patrimonio da tutelare con la massima cura, non solo dei responsabili degli uffici, reparti ed istituti, ma, anche da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, le abbia in consegna.

1- NOZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi del Regolamento approvato con D.P;R. 13 marzo 1986, n.135, l'armamento in dotazione all'Amministrazione della P.S. ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia è distinto in:

- armamento individuale - costituito dalla pistola assegnata nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio;
- armamento di reparto - ordinario e speciale, di cui fanno parte le amo. in carico agli uffici, reparti ed istituti di istruzione, che vengono distribuite al personale comandato, per esigenze di servizio, ovvero ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Prescindendo, attese le finalità della presente trattazione, dai particolari normativi attinenti le caratteristiche e l'assegnazione delle singole armi, vengono qui di seguito chiarite e ribadite le disposizioni concernenti il porto, nonché le cautele relative alla custodia delle armi stesse.

A tal fine, si richiama quanto contenuto nell'art.25 del Regolamento di Servizio, approvato con D.P.R. 28.10.1985. n.782.

2- PORTO DELL'ARMAMENTO INDIVIDUALE.

2.a. Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ai sensi dell'art.77 della legge 121/81, il porto in servizio di armi diverse da quelle in dotazione costituisce reato e come, tale è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a due milioni Pare il caso di ricordare che alla stessa pena soggiace il superiore gerarchico che consente tale illecito comportamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.b.-Ovviamente fra le "armi in dotazione" è compreso, oltre la pistola di ordinanza, anche l'armamento speciale di reparto di cui gli articoli 5 e segg. del precitato D.P.R. n. 135/1986. Si richiama al riguardo l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità della più scrupolosa osservanza di quanto disposto dagli artt.6 (2° e 3° comma) e 9 (1° e 2° comma) del D.P.R. medesimo, raccomandando in particolare che tali armi, da utilizzarsi peraltro nei casi valutati come strettamente imprescindibili, siano distribuite al solo personale effettivamente impiegato e limitatamente alla durata dell'esigenza di servizio.

2.c.- È fatto tassativo divieto di portare borselli od altri contenitori; in abito civile la stessa deve essere custodita nella fondina, sottoascellare, da cintura o da caviglia.

2.d.-Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, qualora indossi l'uniforme all'esterno degli uffici o degli alloggiamenti, è tenuto a portare l'arma d'ordinanza, anche se non espressamente comandato di servizio.

Il porto medesimo è altresì obbligatorio per il personale che svolge il proprio servizio in abito civile.

All'interno degli uffici, nel porto dell'arma in dotazione, deve essere attuata ogni possibile misura di sicurezza in funzione della natura dello specifico servizio, della situazione ambientale, nonché della eventuale presenza di estranei.

2.e.-Fatte salve le esigenze di particolari emergenze operative, dovranno sempre essere attivati tutti i dispositivi di sicurezza di cui l'arma è strutturalmente dotata.

3- CUSTODIA DELLE ARMI

3.a. -Responsabilità.

La responsabilità nella custodia delle armi e delle munizioni, fatte salve le eventuali implicazioni penali, risale:

- in linea diretta e personale a chiunque le abbia, per qualsiasi motivo, in consegna (in via temporanea o permanente) o che ne sia preposto alla custodia o alla sorveglianza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed al controllo della loro attuazione: ai dirigenti degli uffici, ai comandanti dei reparti ed ai direttori degli istituti della Polizia di Stato, coadiuvati dai funzionari preposti al personale. Ciascuno disdetti soggetti, consapevole dell'importanza di tale attribuzione, deve adoperarsi con ogni mezzo per prevenire, impedire o reprimere prontamente qualsiasi negligenza o imprudenza in materia.

3. b.-L'arma in dotazione personale, quando non viene portata indosso con le modalità di cui al paragrafo precedente deve essere custodita:

-nell'abitazione del consegnatario (se costui non fruisce di alloggio collettivo di servizio), smontata in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa ovvero il maneggio sconsiderato da parte di persone inesperte, specie bambini;

-in apposito locale dell'alloggio collettivo di servizio, quando trattasi di personale accasermato.

È comunque tassativamente vietata la conservazione in camerata di armi di qualsiasi genere.

4- INFRASTRUTTURE

4. a.-ARMERIE: scelta dei locali.

I locali adibiti ad armeria debbono rispondere per ubicazione, struttura e dispositivi, ai requisiti della sicurezza e della funzionalità.

In particolare, la loro scelta dovrà essere effettuata, sempre che sia possibile, secondo i seguenti criteri:

- ubicazione tale da facilitare la sorveglianza esterna ed interna ;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- adeguata robustezza delle pareti, del pavimento e del soffitto.

Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite delle misure di sicurezza appresso indicate.

4.b.-Apprestamenti di sicurezza nelle armerie.

-finestre dei locali, specie se siti al piano terra o al primo piano, munite di inferriate abbinata ad un graticcio di rete metallica costituita da tondino d'acciaio di robustezza adeguata (resistente all'azione di mezzi contundenti impiegati a mano e di pinze o altri strumenti di normale uso) a maglie non superiori a cm. 4 di lato;

-porte di accesso robuste, rinforzate, se necessario, con lamiere di ferro o protette esternamente con cancello di ferro e dotate di serrature di sicurezza e di finestrelle per il controllo dall'esterno;

-sistemi di allarme integrativi delle misure di sicurezza di cui sopra che consentano di rilevare con segnali acustici eventuali tentativi di intrusione;

-illuminazione elettrica permanente, assicurata nelle ore di oscurità con interruttore esterno ed illuminazione di emergenza predisposta in modo da garantire la continuità del controllo;

-misure antincendio esterne predisposte nelle vicinanze della porta di accesso.

4.c.-I locali adibiti a posti manutenzione armi o laboratori per armaioli, dislocati eventualmente al di fuori delle armerie, possono non rispondere ai suddetti requisiti di sicurezza, purché le armi vi permangano sotto sorveglianza solo il tempo necessario per la manutenzione o le riparazioni.

4.d.-Contenuto delle armerie.

Nelle armerie deve essere custodito:

l'armamento ordinario e speciale di reparto e relativo munizionamento :



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'armamento individuale (e relativo munizionamento) non distribuito ovvero versato dai consegnatari all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo abbia disposto con provvedimento motivato;

- l'armamento individuale versato dal personale per la custodia durante la sua permanenza negli alloggi collettivi (camerate), salvo che la caserma non disponga in misura adeguata al numero degli alloggiati delle infrastrutture di cui al successivo paragrafo 5.b.

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici di uguali caratteristiche, distinti da quelli delle armi, con le modalità di cui alla circolare n. 111/1/752-M-2/3126 del 24 settembre 1964.

5- GESTIONE DELLE ARMERIE

5.a.-Nomina del consegnatario.

In relazione all'entità dell'Ufficio o Reparto, alla dotazione numerica delle armi ed alla loro dislocazione, devono essere effettuate dai dirigenti degli stessi le nomine dei consegnatari.

5. b.-Chiavi

Le chiavi di accesso ai locali e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono tenute, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono chiuse nella cassaforte dell'Ufficio, Reparto od Istituto, in apposito contenitore metallico le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile dell'installazione ove è ubicata l'armeria, in busta sigillata, controfirmata da consegnatario dell'armeria stessa, in cassaforte o armadio corazzato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5.c.-Registri.

L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile dell'ufficio personale della questura, del Reparto o dell'Istituto. I movimenti giornalieri di prelievamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su altro registro con pagine numerate e preventivamente vistate. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate, per:

- le ispezioni periodiche;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

5.d.-L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al responsabile dell'installazione ove ubicato il locale ed al consegnatario dell'armeria stessa. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire esclusivamente nel luogo a tal fine predisposto all'esterno dell'armeria

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi debbono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Controlli all'armeria sono effettuati settimanalmente dal consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il responsabile dell'Ufficio, Reparto od Istituto, esegue e dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6- CUSTODIA ESTERNA ALLE ARMERIE

6.a.-Custodia temporanea di armi dotazione di reparto.

Sulla base delle esigenze operative è prevista la custodia di armi in dotazione di Reparto anche in locali diversi dall'armeria della caserma, previa scrupolosa attuazione di tutte le possibili, misure di sicurezza. Tale eccezionale forma di custodia è attuata, oltre che da Uffici Reparti minori sprovvisti di armeria, anche da unità operative di livello superiore che non dispongono di addetti all'armeria per l'arco delle 24 ore e debbano tuttavia provvedere relativamente alle armi per il personale che assume o termina il servizio in ore serali e, notturne.

6.a.1-armadi metallici e loro contenuto.

I locali in argomento, di norma corrispondenti o contigui a quelli ove esiste un servizio continuo di vigilanza, debitamente protetti, contengono armadi metallici strutturati in lamiera di adeguato spessore, con scomparti interni per la custodia separata di pistole-miragliatrici M/12, munizionamento, e quanto altro indispensabile all'armamento del personale per lo svolgimento di un turno di servizio. Qualora l'avvicendamento contestuale del personale montante e smontante non fosse possibile per particolari esigenze operative, la dotazione di cui sopra dovrà essere raddoppiata.

L'esigenza di armare una eventuale "riserva" deve essere contemplata solo in caso di effettiva previsione della stessa nel prescritto "ordine di servizio". Ciascun armadio deve essere fornito di duplice, sistema chiusura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6.a.2-Un esemplare per ciascuna delle due chiavi e oggetto di passaggio di consegna fra l'addetto al servizio di giornata smontante e quello subentrante; l'altro esemplare deve essere custodito, in busta sigillata, nella cassaforte dell'organismo ove è installato l'armadio in questione. Lo stesso armadio deve contenere una tabella di carico dei materiali di datazione ed un registro per la consegna degli stessi al personale.

Tale documento deve essere controfirmato di volta, in volta per ricevuta. A margine dei fogli del predetto registro, almeno con cadenza settimanale, il responsabile dell'Ufficio o Reparto consegnatario è tenuto ad apporre annotazione sottoscritta attestante l'avvenuta verifica della corrispondenza dei materiali d'armamento alla tabella di carico.

6.b.-Custodia temporanea di armi in datazione individuale.

6.b.1-Nello stesso locale od in altro adiacente debitamente protetto, sempre per i reparti minori sprovvisti di armeria e per le altre unità di livello superiore che non dispongano per l'arco delle 24 ore di addetti a tale servizio, deve essere custodita una serie di armadi metallici modulari, con scomparti di ridotte dimensioni.

6.b.2-TaJi infrastrutture, fissate alle pareti, debbono custodire le pistole in dotazione al personale accasermato durante la sua permanenza negli alloggi collettivi di servizio dove, è il caso di ribadirlo, non deve essere tollerata la presenza di armamento di alcun genere.

6.b.3-Ciascun scomparto, contraddistinto col nominativo del consegnatario, deve essere dotato di due chiavi di cui una è conservata dal consegnatario stesso e la seconda è custodita con tutte le altre nella cassaforte dell'Ufficio o Reparto, in busta sigillata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A nessuno deve essere consentito di avvicinarsi agli armadi in questione senza la presenza dell'addetto alla vigilanza, che è tenuto a controllare che ciascun accasermato acceda solo nello scomparto assegnatogli ed a nessun altro, per il tempo strettamente necessario al deposito od al prelevamento dell'arma in dotazione.

6.b.4-Ovviamente col tempo, a tali armadi tratti per la bisogna fra le dotazioni attualmente disponibili presso i magazzini e le altre strutture del Dipartimento, dovranno man mano subentrare, con la gradualità posta dalle disponibilità di bilancio, appositi contenitori in metallo "a nido d'ape" strutturalmente realizzati, per la custodia delle sole pistole e del relativo munizionamento, con sistema duplice chiusura; singola particolare e centralizzata generale.

7-MANUTENZIONE DELLE ARMI.

Poiché il funzionamento dell'arma presuppone una corretta manutenzione, da attuarsi secondo le procedure in materia, si ravvisa la necessità di richiamare con assiduità l'attenzione del personale al riguardo, di far effettuare adeguate verifiche e di intervenire sul piano disciplinare in caso di inadempienza.

8-Nei casi e nelle situazioni non previsti dalla normativa vigente e dalla presente circolare, le SS.LL. valuteranno ed adotteranno, di volta in volta, le soluzioni ritenute più idonee, comunque finalizzate all'efficienza del servizio, alla tutela dell'armamento ed alla incolumità del personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I Sigg. Funzionari responsabili degli Uffici, Comandi ed Istituti della Polizia di Stato vorranno curare la diffusione delle presenti disposizioni fra tutto il personale dipendente controllandone, sia personalmente sia mediante i collaboratori ad ogni livello, l'esatta scrupolosa osservanza, alla luce anche delle gravi implicazioni di natura penale, amministrativa e disciplinare che ogni inadempienza in materia comporta

Si prospetta, infine, l'opportunità che quanto precede venga adeguatamente illustrato in sede di aggiornamento professionale periodico attuato dagli Uffici e Comandi della Polizia di Stato ai sensi dell'art.4.5 del D.P.R. 28 ottobre 1985, N.782.

Pregasi assicurare

P. IL MINISTRO
Arduini